



COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

Piazza Libertà, 1–C.A.P. 30020–Tel.0421/203682–Fax.0421/203685
- Codice Fiscale 83003010275 – Partita IVA 00609690276 –
E-mail segreteria@comune.pramaggiore.ve.it
PEC: protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it

Pramaggiore il 14/10/2021

Prot. 10537

A TUTTI I FORNITORI
A TUTTI I VISITATORI
A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL DPCM12/10/2021

Oggetto: **Linee guida per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19.**

Premessa

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)** di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico l'obbligo decorre **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe.**

L'obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, secondo quanto indicato al punto 1.1. del DPCM datato 12/10/2021;

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno l'obbligo di comunicazione a cui è tenuto il lavoratore qualora nel frattempo dovesse contrarre il Covid-19.

Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio è consentito esclusivamente se è in possesso del "green pass"** (acquisito o perché si è sottoposto al vaccino, o perché si è sottoposto al tampone o perché è stato affetto dal Covid) e se è in grado di esibirlo.

Il possesso della certificazione verde – che non può mai essere autocertificato - e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di lavoro, utilizzando il dispositivo e l'applicazione informatica al momento appositamente predisposta (VerificaC19) o mediante le diverse modalità in corso di predisposizione da parte del Ministero competente. Tale controllo può essere effettuato, a campione, con cadenza giornaliera e con criteri di rotazione in misura non inferiore al 20% del personale che accede agli edifici comunali da parte del Responsabile di Area o altro delegato in caso di assenza o impedimento.

Controllo del "green pass"

L'Amministrazione ha individuato con atto formale, attraverso delega da parte del datore di lavoro, i Responsabili di P.O. adibiti al controllo del possesso della certificazione verde i quali effettueranno le verifiche a campione, prioritariamente nel momento dell'accesso alla sede di

lavoro nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.1. del DPCM datato 12/10/2021, utilizzando esclusivamente il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19), oppure le altre modalità informatiche in corso di predisposizione da parte del Ministero competente. Tale controllo può essere effettuato a campione, con cadenza giornaliera e con criteri di rotazione in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio.

Il controllo dovrà avvenire se possibile al momento dell'accesso alla sede di lavoro per tutti il personale delle imprese appaltatrici, a campione e con criteri di rotazione, mediante l'applicazione informatica appositamente predisposta (Verifica C19).

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19 o di rifiuto di esibizione della certificazione, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio.

Sempre con riferimento alle modalità dei controlli va sottolineato come ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali dei dipendenti abbiano indotto il Legislatore a precisare che «le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10». Quest'ultima disposizione è stata adottata con il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (recante Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52), il quale, all'art.13, comma 5 testualmente dispone che «l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, (...)» salvo che per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione.

Va da sé che i soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potranno comunicarli solamente ai referenti indicati dal datore di lavoro nel provvedimento di delega.

In tale ottica, anche con la finalità di accelerare i controlli e di evitare occasioni di assembramento, viene consigliato ai soggetti di cui al punto 1.1 del DPCM 12/10/2021 di preparare il proprio green pass prima di accedere alla sede di lavoro, in modo da poterlo rapidamente esibire al momento del controllo.

Con riferimento ai controlli relativi al personale che utilizzerà il tampone antigenico rapido o molecolare per entrare al lavoro, si dispone che i predetti soggetti possano essere ammessi alle sedi municipali sulla base di una certificazione verde Covid-19 valida al momento dell'ingresso e che possano rimanere in servizio fino a fine turno, anche se la certificazione verde dovesse perdere la propria validità nel corso della giornata lavorativa.

Sintomi da Covid-19:

Qualora dovessero insorgere nel corso dell'attività lavorativa sintomi da Covid-19, la persona interessata dovrà rivolgersi al proprio medico curante che valuterà l'esecuzione di tampone da parte del Dipartimento di Prevenzione e l'eventuale tracciamento dei contatti avuti.

Le presenti linee guida costituiscono le modalità organizzative adottate dal Comune di Pramaggiore in ottemperanza al D.L. 127/2001 e dovranno essere attuate nel rispetto del D.P.C.M. datato 12/10/2021, restando inteso che in caso di difformità rispetto al DPCM citato prevale lo stesso e normativa di livello nazionale vigente.

Le presenti linee guida potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento in caso di modifiche normative successivamente intercorse.

Il Segretario Generale
Dott. ssa Forlin Maria Luigia

